



**ISTRUZIONE OPERATIVA**  
LAVORO MINORILE

**IO**  
**PER-04**

Revisione: 00

Data revisione: 13/01/2025

Pag. 1 di 3

**Sommario**

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>2</b>	
<b>2. TERMINI E DEFINIZIONI (SA 8000)</b>	<b>2</b>	
<b>3. PROCEDURA</b>	<b>2</b>	
Ricerca e selezione di risorse umane		2
Assunzione di giovane lavoratore		2
Recupero dei bambini		3



## 1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le modalità adottate per gestire le azioni di rimedio in caso venga utilizzato lavoro infantile in azienda o ad opera di fornitori o subfornitori.

## 2. Termini e definizioni (SA 8000)

- **BAMBINO:** Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali sull'età minima stabiliscano un'età minima più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più elevata.  
In Italia è illegale il lavoro minorile che coinvolge bambini al di sotto dei 16 anni di età.
- **LAVORO INFANTILE:** lavoro prestato da un bambino di età inferiore a quella(e) specificata(e) nella definizione di bambino sopra riportata
- **GIOVANE LAVORATORE:** Giovane lavoratore: Qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto i 18 anni

## 3. Procedura

### Ricerca e selezione di risorse umane

Relativamente ai potenziali rischi di lavoro minorile, il responsabile amministrazione personale provvede a verificare l'età dei candidati potenzialmente a rischio durante il processo di selezione, in modo da garantire il rispetto delle normative vigenti.

Eventuali giovani lavoratori vengono gestiti conformemente alla normativa vigente ma, in generale, la direzione sceglie di non assumere minorenni.

### Assunzione di giovane lavoratore

L'assunzione di un giovane lavoratore, così come definito nella norma SA 8000 (da 16 a 18 anni), comporta da parte dell'azienda una procedura di sicurezza.

L'iter da implementare è quello di definire i metodi esatti nonché i controlli sanitari e le comunicazioni che, nel caso di assunzione anche a tempo determinato, saranno messe in pratica da parte dell'azienda.

In particolare, HACH LANGE SRL dovrà redigere un documento in cui saranno riportate le mansioni aziendali che l'operatore andrà a ricoprire. Prima dell'assunzione, verrà comunicata all'ATS competente l'intenzione di assumere un giovane lavoratore: successivamente, la stessa ATS provvederà ad inviare un questionario che dovrà essere rispedito debitamente compilato.

Il minore dovrà essere sottoposto precedentemente, ad appropriata visita medica di idoneità a cura dell'ATS di competenza.

Al minore verrà consegnato materiale descrittivo-informativo prima dell'inizio del servizio. La documentazione aziendale relativa alla sicurezza verrà accuratamente spiegata e verranno chiariti i punti di maggiore criticità riguardanti l'ambiente di lavoro e i rischi della mansione specifica che il lavoratore dovrà svolgere, nonché le misure di prevenzione e protezione da adottare, i dispositivi di protezione individuale da utilizzare, il nome del RSPP, del medico competente e del RLS.

Ulteriori informazioni verranno fornite attraverso apposito corso di formazione.

L'azienda garantisce che non verrà svolto lavoro durante le ore notturne; verrà garantito un periodo di ferie nel corso dell'anno, nonché i giusti riposi mediante opportuna turnazione.



**ISTRUZIONE OPERATIVA**  
LAVORO MINORILE

**IO**  
**PER-04**

Revisione: 00

Data revisione: 13/01/2025

Pag. 3 di 3

### Recupero dei bambini

HACH LANGE SRL sceglie di non assumere minori in alcun caso.

In applicazione del punto 1.2 dello standard SA 8000, l'azienda prevede che qualora vi fossero bambini a lavorare in situazioni che ricadono nella definizione di lavoro infantile (anche presso fornitori o subappaltatori), s'impegna ad interrompere immediatamente l'impiego di tali bambini e ad un loro recupero, provvedendo al loro mantenimento affinché frequentino la scuola fino al raggiungimento dell'età prevista per la scuola dell'obbligo.

I piani di recupero verrebbero definiti con la collaborazione di idonei organismi non governativi.